SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1694-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. *Stampato n.* **1694**)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 marzo 1986
(V. *Stampato Camera n.* **3615**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 aprile 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Costo del lavoro - Mezzogiorno e aree degresse)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I benefici di cui al presente decreto non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali nonchè dagli accordi aziendali applicabili nell'azienda ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. *Identico*:

Identico:

identico:

« 1. I benefici di cui al presente decreto non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 1 e 2 relativi ai contributi dovuti per il mese di gennaio 1986 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986 ».

ART. 2.

1. *Identico*.